Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75ª — **ROMA - Martedì, 3 aprile 1934 - ANNO XII** — **Numero 78**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2408.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Bologna, approvato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2487;

Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Istituto predetto;

Veduto il testo unico sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto dell'Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali di Bologna, approvato con Regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2487, è abrogato. In sua vece è approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, *foglio* 120. — MANCINI.

Statuto del libero Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna.

Art. 1.

Il libero Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Bologna, istituito con R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, è regolato oltre che dalle norme legislative e regolamentari applicabili agl'Istituti superiori liberi di scienze economiche e commerciali, dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto conferisce la laurea in scienze economiche e commerciali.

Art. 3.

Al mantenimento dell'Istituto si provvede con entrate ordinarie e straordinarie.

Le entrate ordinarie sono costituite da:

a) contributi fissi annui perpetui;

b) contributi annui fissi per periodi di tempo limitati, non inferiori a un quadriennio, e sempre rinnovabili;

c) provento delle tasse.

Le entrate straordinarie sono costituite da:

a) contributi una volta tanto;

b) donazioni e lasciti che non abbiano particolare destinazione per volontà del donatore.

Art. 4.

Il governo dell'Istituto è esercitato dal Consiglio di amministrazione, dal rettore e dal Consiglio accademico secondo le rispettive competenze a norma degli articoli seguenti e delle disposizioni vigenti per i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:

a) da due membri nominati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Bologna;

b) da un membro nominato dal podestà di Bologna;

c) da un membro nominato dal preside della provincia di Bologna;

d) da un membro nominato dalla Federazione provinciale fascista del commercio di Bologna;

e) dal rappresentante di ciascun Ente il quale abbia assunto, per un periodo non inferiore a dieci anni, l'impegno di un contributo annuo di almeno L. 30.000;

f) dal rappresentante di ciascun Ente il quale abbia assunto l'impegno, per un periodo di tempo limitato, di L. 50.000 annue e con la permanenza limitata alla durata dell'impegno;

g) da uno o due delegati nominati collegialmente dagli altri Enti che contribuiscono al finanziamento dell'Istituto sempreché il contributo non sia inferiore alle L. 10.000 e con un impegno per almeno un quadriennio;

h) dal rettore;

i) da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale.

La facoltà di eleggere uno o due rappresentanti di cui al comma *g*) ha lo scopo di assicurare al Consiglio il numero dispari di componenti e verrà esercitata, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, a seconda delle esigenze di cui ai commi *e*) ed *f*).

I consiglieri, escluso il rettore, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I membri del Consiglio, nominati in sostituzione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero stati i loro predecessori.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato fra i membri del Consiglio dal prefetto, presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Egli dura in carica quattro anni e può essere confermato. Chi surroga il presidente scaduto anzitempo d'ufficio resta in carica per il tempo in cui vi sarebbe stato il predecessore.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, funge da presidente il consigliere più anziano.

Le funzioni di presidente e di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

E' segretario del Consiglio un funzionario di segreteria a ciò delegato dal presidente. Quando però o per argomenti di indole personale o comunque per decisioni del Consiglio, non fosse richiesta la presenza del funzionario di segreteria, fungerà da segretario il consigliere più giovane.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di metà più uno dei consiglieri

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6.

Il Consiglio d'amministrazione nomina il rettore.

La votazione alla quale non prende parte il rettore uscente si fa per schede segrete ed è nominato colui che ottiene il maggior numero di voti, purchè tale numero non sia inferiore alla metà più uno dei votanti.

Il Consiglio d'amministrazione delibera il conferimento degli incarichi di insegnamento ai professori designati dal Consiglio accademico, e stabilisce le relative retribuzioni.

Le retribuzioni ai professori incaricati sono di massima corrisposte in base a quanto è praticato dalla R. Università di Bologna. I detti professori vengono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente.

Il Consiglio d'amministrazione delibera, su proposta del professore ufficiale della materia, la nomina degli assistenti ordinari dichiarati idonei in seguito a concorso ed il trasferimento degli assistenti ordinari da altri Istituti di istruzione superiore.

Esso delibera inoltre sul conferimento di premi, di borse di perfezionamento e di borse di studio e sull'esonero delle tasse, sentito su tutti questi argomenti il Consiglio accademico.

Art. 7.

Il rettore è scelto fra i professori di ruolo dell'Istituto, ovvero fra i professori ordinari universitari che abbiano, nell'Istituto, l'incarico d'insegnamento di una materia fondamentale. Egli dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Il rettore ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio accademico, compila l'ordine annuale degli studi, presiede gli esami di laurea, provvede a quant'altro gli è demandato dalle disposizioni vigenti e dal presente statuto.

Art. 8.

Il ruolo organico dei professori comprende un minimo di tre posti, che è in facoltà del Consiglio d'amministrazione di elevare ad un massimo di cinque.

Ai professori di ruolo spetta il trattamento giuridico ed economico dei professori di ruolo delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore compresi nella tabella *A* allegata al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Al loro trattamento di quiescenza sarà provveduto con contratto di assicurazione comprendente il caso di morte e di invalidità ed il cui premio annuo sarà per un terzo a carico del professore, per due terzi a carico dell'Istituto.

Tale trattamento sarà equivalente a quello dei professori di cui alla suindicata tabella.

Art. 9.

Il Consiglio accademico è composto di regola dei professori di ruolo dell'Istituto; tuttavia possono farne parte gli altri professori incaricati limitatamente alle adunanze non concernenti l'assegnazione dei posti di professore di ruolo e il conferimento degli incarichi d'insegnamento.

Art. 10.

Il Consiglio accademico delibera l'apertura dei concorsi a professori di ruolo e la chiamata per trasferimento di professori dalle Università o Istituti superiori Regi o liberi, e designa i professori per gli incarichi. Delibera altresì sull'ammissibilità degli studenti stranieri o italiani con titolo di studi medi conseguito all'estero, sull'iscrizione e sullo svolgimento della carriera scolastica di studenti stranieri o italiani provenienti da Istituti di istruzione superiore esteri.

Dà parere consultivo al rettore sulle domande degli studenti ed in generale su tutte le questioni sulle quali il rettore e il Consiglio d'amministrazione lo interpelli. Può anche di sua iniziativa presentare proposte nell'interesse degli studi. Esercita le altre attribuzioni che gli siano demandate dalle vigenti disposizioni e dal presente statuto.

Art. 11.

Le materie fondamentali d'insegnamento sulle quali lo studente deve prendere iscrizione e superare gli esami sono le seguenti:

1° Computisteria e ragioneria generale (corso annuale);
2° Ragioneria applicata (corso annuale);
3° Economia politica (corso biennale);
4° Geografia economica (corso biennale);
5° Statistica metodologica (corso annuale);
6° Statistica demografica ed economica (corso annuale);
7° Matematica finanziaria (corso biennale);
8° Merceologia (corso biennale);
9° Tecnica mercantile e bancaria (corso biennale);
10° Istituzioni di diritto privato (corso annuale);
11° Istituzioni di diritto pubblico (corso annuale);
12° Diritto commerciale, industriale e marittimo (corso biennale);
13° Diritto internazionale (corso annuale);
14° Diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro (corso annuale);
15° Scienza delle finanze e diritto finanziario (corso annuale);
16° Storia economica (corso annuale);
17° Politica economica (corso annuale).

Per i corsi biennali gli studenti debbono sostenere due esami distinti. Gli esami di tecnica mercantile e bancaria sono scritti e orali.

Non potranno essere dati gli esami di:

a) Ragioneria applicata se prima non sia stato superato quello di computisteria e ragioneria generale;

b) Scienza delle finanze e diritto finanziario e politica economica, se prima non sia stato superato l'esame di economia politica;

c) Statistica demografica ed economica, se prima non sia stato superato l'esame di statistica metodologica;

d) Tecnica mercantile e bancaria, se prima non sia stato superato l'esame di ragioneria applicata;

e) Diritto commerciale, industriale e marittimo, se prima non sia stato superato l'esame di istituzioni di diritto privato.

Art. 12.

Gli insegnamenti delle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca hanno la durata di tre anni.

Sono obbligatorie due fra le quattro lingue suddette, in modo però che fra le prescelte vi sia o l'inglese o la tedesca.

Per ogni lingua è obbligatoria la frequenza per tre anni e sono obbligatori tre distinti esami scritti e tre distinti esami orali.

Art. 13.

Gli insegnamenti complementari dell'Istituto sono:

1° Tecnica amministrativa delle imprese industriali;
2° Economia agraria;
3° Diritto e pratica fallimentare;

4° Economia monetaria;
5° Contabilità di Stato e delle pubbliche amministrazioni;
6° Geografia merceologica;
7° Matematica generale.

Art. 14.

A ciascuna delle cattedre di computisteria e ragioneria, tecnica mercantile e bancaria, merceologia, matematica generale e finanziaria, può essere assegnato un assistente ordinario.

Ai posti di assistente si provvede mediante concorso o trasferimento, secondo le norme dell'art. 26 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, modificato dalla legge di conversione del 16 giugno 1932, n. 812.

Gli insegnanti possono proporre al rettore la nomina di assistenti volontari, non retribuiti.

Art. 15.

Le commissioni per gli esami di profitto e di laurea sono formate secondo le norme vigenti.

Fra i membri nominati dal rettore per le commissioni degli esami di laurea è incluso di diritto il presidente del Consiglio di amministrazione che può farsi rappresentare da un suo delegato scelto fra i consiglieri.

Art. 16.

I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nell'Istituto, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre.

Art. 17.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio accademico, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline.

Quando trattasi di materie sperimentali dimostrative il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico didattico necessario.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio accademico segnala al Consiglio di amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 18.

Gli studenti per presentarsi agli esami di laurea debbono aver superato gli esami di cui agli articoli 11 e 12.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta il cui argomento verta sopra una delle materie fondamentali, escluse le istituzioni di diritto pubblico e istituzioni di diritto privato, e sulla discussione di due tesi orali.

Art. 19.

Allo studente sono rilasciati una tessera di riconoscimento ed un libretto. Sul libretto i professori appongono le firme attestanti la frequenza e i segretari delle commissioni esaminatrici annotano il risultato degli esami.

Art. 20.

Le tasse e sopratasse scolastiche sono quelle stabilite per i Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

Art. 21.

All'Istituto è aggregata una Scuola di perfezionamento in « merceologia » con finalità di preparare:

a) insegnanti di merceologia nelle Scuole medie commerciali;

b) tecnici per i laboratori di controllo delle materie alimentari e industriali.

Il corso della Scuola ha la durata di un anno.

Art. 22.

La Scuola è retta da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il Consiglio designa al rettore, per la nomina a direttore, uno dei suoi membri, il quale resta in carica un biennio e può essere riconfermato.

Il rettore, su proposta del direttore della Scuola, nomina un vice-direttore.

Il Consiglio accademico dell'Istituto designa per la nomina i professori che devono essere incaricati degl'insegnamenti.

Art 23.

Le materie d'insegnamento sono:

1° Merceologia delle materie alimentari, con esercitazioni;
2° Merceologia delle materie industriali, con esercitazioni;
3° Igiene e batteriologia, con esercitazioni.

Ai tre insegnamenti viene provveduto con incarichi annuali.

Alla Scuola di perfezionamento in merceologia sono ammessi i laureati in chimica pura, in chimica industriale, in chimica e farmacia e in scienze economiche e commerciali.

Art. 24.

Gl'iscritti sono ammessi a sostenere gli esami di diploma dopo aver superato gli esami di profitto in tutte le materie che sono impartite nella Scuola.

Art. 25.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con l'approvazione della Scuola.

Art. 26.

La Commissione per gli esami di diploma è nominata dal rettore ed è composta di sette membri scelti fra gli insegnanti della Scuola e fra quelli dell'Istituto.

Ne è presidente il direttore della Scuola.

Art. 27.

La tassa di frequenza, da pagarsi all'Istituto, è fissata in L. 300 e la tassa di diploma, da versarsi all'Erario, in L. 200.

Art. 28.

All'Istituto è aggregata una Scuola di perfezionamento nelle « discipline corporative » che rilascia il relativo diploma.

La Scuola ha lo scopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano e di integrare la preparazione scientifica di coloro che intendono avviarsi agli uffici della organizzazione sindacale e corporativa.

Art. 29.

La Scuola ha gestione finanziaria propria, ma comunque facente parte del bilancio dell'Istituto.

Art. 30.

La Scuola è retta da un Consiglio costituito dai professori che vi insegnano.

Il Consiglio designa al rettore, per la nomina a direttore uno dei suoi membri, il quale resta in carica un biennio e può essere riconfermato.

Il rettore, su proposta del direttore della Scuola, può nominare un vice-direttore.

Il Consiglio accademico dell'Istituto designa per la nomina i professori che devono essere incaricati degli insegnamenti.

Art. 31.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Materie annuali:
1° Politica ed economia corporativa;
2° Ordinamento corporativo (storia, teoria e diritto);
3° Diritto del lavoro e dell'assistenza sociale.

Materie semestrali:
1° Organizzazione scientifica del lavoro;
2° Igiene del lavoro;
3° Teoria e pratica della cooperazione;
4° Organizzazione del credito.

Art 32.

L'insegnamento si svolge in un corso annuale al quale sono ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali, in giurisprudenza, in scienze politiche e sociali.

Art. 33.

Gli iscritti sono ammessi a sostenere gli esami di diploma dopo aver superato gli esami di profitto in tutte le materie che sono impartite nella Scuola.

Art. 34.

Per conseguire il diploma, gli iscritti dovranno presentare una memoria su argomento attinente all'ordinamento corporativo e sostenere innanzi ad una Commissione di sette membri, presieduta dal direttore della Scuola, una discussione su due argomenti scelti in una serie di dieci, proposti dal Consiglio della Scuola.

Art. 35.

Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni e possono esserne pubblicati i lavori presentati come dissertazione e dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo.

Art. 36.

Tanto la tassa d'iscrizione, da pagarsi all'Istituto, quanto la tassa di diploma, da versarsi all'Erario, sono fissate in L. 200.

Art. 37.

Il personale di segreteria dell'Istituto comprende:
a) un segretario-economo;
b) un segretario;
c) un applicato di segreteria.

Alla biblioteca è preposto un bibliotecario.

Il personale di servizio comprende:
a) un custode;
b) tre bidelli;
c) un preparatore per il laboratorio di merceologia.

Art. 38.

Per essere nominati agli uffici di segretario-economo, di segretario, di bibliotecario e di applicato di segreteria, sono necessari i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 40;
c) iscrizione al Partito Nazionale Fascista;
d) avere sempre tenuto regolare condotta civile, politica e morale;
e) titolo di studio: laurea in scienze economiche e commerciali o in giurisprudenza per il segretario-economo, il segretario e il bibliotecario; licenza di scuola media di 1° grado per l'applicato di segreteria;
f) sana costituzione.

La scelta fra gli aspiranti è di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 39.

Coloro che sono nominati ai posti di segretario-economo, di segretario, di bibliotecario e di applicato di segreteria possono conseguire la stabilità dopo un periodo di prova di un anno.

Il conferimento della stabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 40.

Il preparatore del laboratorio di merceologia e il personale subalterno sono nominati dal Consiglio di amministrazione. La nomina in pianta stabile è conferita dopo sei mesi di prova.

Detto personale può essere licenziato con preavviso di tre mesi per incapacità fisica intellettuale e morale a continuare la sua prestazione.

Art. 41.

Il trattamento economico del personale assistente, di segreteria, di biblioteca, tecnico e subalterno, è determinato secondo l'annessa tabella.

Art. 42.

Il personale di ruolo attualmente in servizio sarà mantenuto anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'articolo 38 e sarà inquadrato in conformità dell'annessa tabella.

Art. 43.

Per quanto riguarda le punizioni disciplinari, la concessione di congedi e aspettative, la cessazione dal servizio del personale dell'Istituto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato.

Art. 44.

Al trattamento di quiescenza del personale di segreteria, di biblioteca, tecnico e subalterno, si provvede mediante

contratto di assicurazione comprendente il caso di morte e di invalidità ed il cui premio annuo sarà per un terzo a carico del funzionario e per due terzi a carico dell'Istituto.

Tale trattamento sarà equivalente a quello degl'impiegati dello Stato.

Art. 45.

Per i diritti di segreteria si applicano le disposizioni in vigore negli Istituti superiori Regi.

TABELLA STIPENDI.

Assistenti incaricati. — Il trattamento economico è volta a volta fissato dal Consiglio di amministrazione.

Assistenti di ruolo. — Verranno applicate le disposizioni relative al grado XI.

Segretario-economo e Segretario.

Primo anno di prova . . . . L. 16.000
Dopo il primo anno di prova . . . . . » 17.000
Dopo tre anni - Definitive . . . . . . » 18.000

Al segretario-economo assegno da fissarsi anno per anno relativo alla direzione della segreteria.

Bibliotecario . . . . L. 12.000 annue, senza impegno di aumenti periodici prestabiliti.

Preparatore di merceologia . . . L. 800 mensili, senza impegno di aumenti periodici prestabiliti.

Applicato di Segreteria.

Iniziali . . . . L. 330 mensili
Dopo sei mesi di prova . . . . . » 500 mensili
Dopo un anno . . . . » 600 mensili,
senza impegno di aumenti periodici prestabiliti.

Bidelli.

Bidello-custode . . . L. 550 mensili più abitazione
Bidelli . . . . . » 550 mensili, senza impegno di aumenti periodici prestabili.
Bidelli avventizi . . . L. 450 mensili.

Il tutto al netto del 12 %, di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed al lordo delle ritenute erariali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 2409.
Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Ospedale civile Vittorio Emanuele III », in Postumia.

N. 2409. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale civile Vittorio Emanuele III » con sede in Postumia.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 2410.
Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita del SS. Crocifisso, in Resuttano.

N. 2410. R. decreto 26 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento della personalità giuridica alla Confraternita del SS. Crocifisso, in Resuttano, ed è approvato lo statuto della Confraternita stessa. La medesima viene autorizzata ad acquistare il fabbricato di proprietà della signora Li Vecchi Giuseppina fu Leonardo, sito in Resuttano, pel convenuto prezzo di L. 1500.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. 2411.
Contributo scolastico dovuto dallo Stato al comune di Ragusa.

N. 2411. R. decreto 14 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene determinato in L. 524.624,04 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Ragusa a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, ed in L. 240.753,73 dal 1° luglio 1931 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 2412.
Autorizzazione al Regio istituto lombardo di scienze e lettere ad accettare una donazione.

N. 2412. R. decreto 16 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto lombardo di scienze e lettere di Milano viene autorizzato ad accettare una donazione disposta in suo favore dai signori dott. Mario Amman, ing. Gian Piero Clerici, dott. Piero Pirelli e avv. Roberto Pozzi, allo scopo di istituire il premio biennale perpetuo « Circolo industriale agricolo e commerciale » del quale si approva, altresì, il regolamento.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

LEGGE 1° marzo 1934, n. 478.
Modificazioni al R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 39 del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, si aggiunge la disposizione seguente:

« La pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera, deve aver luogo entro il termine od i termini fissati dal contratto o, in difetto di determinazione contrattuale, entro quelli che saranno fissati dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo al genere ed all'importanza dell'opera, alla natura o portata delle facoltà cedute e ad ogni altra circostanza del caso.

« I suddetti termini non possono essere superiori a due anni per la cessione del diritto di pubblicazione o di riproduzione, e a cinque anni per la cessione del diritto di rappresentazione o di esecuzione, decorrenti, se si tratta di termini contrattuali, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se si tratta di termini giudiziari, dal giorno della notificazione della domanda in giudizio.

« È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine o che contenga fissazione di un termine superiore al termine massimo come sopra stabilito dalla legge.

« Le disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi non si applicano quando apparisca dalla natura della cessione che essa non ha per scopo ed oggetto la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera ».

Art. 2.

All'art. 44 del medesimo R. decreto-legge, nel testo modificato secondo la legge 17 gennaio 1929, n. 20, viene sostituito il seguente:

« Se il cessionario del diritto di pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione, ai sensi dell'art. 39, non fa pubblicare, riprodurre, eseguire o rappresentare l'opera nel termine stabilito dal contratto o dal giudice, l'autore o i suoi eredi o aventi causa hanno diritto di domandare la risoluzione del rapporto contrattuale.

« L'Autorità giudiziaria può accordare al cessionario una dilazione, uniformandosi ai criteri indicati nell'art. 39, ma in ogni modo la dilazione non deve essere superiore alla metà dei termini nello stesso articolo stabiliti, e subordinata, occorrendo, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

« In ogni caso di risoluzione, il cessionario perde i diritti nascenti a suo favore dal contratto, deve restituire l'originale dell'opera e non può ripetere il compenso eventualmente già versato in base al contratto. Ha però diritto di ripetere, nei limiti dell'effettivo arricchimento, le spese utilmente fatte per la parziale esecuzione del contratto.

« Il cessionario è obbligato al risarcimento dei danni, a meno che provi che la pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione è mancata malgrado la dovuta diligenza. Nella liquidazione dei danni sarà tenuto conto del compenso pattuito.

« Se il cessionario del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera drammatica o musicale trascura, nonostante richiesta dell'autore, del suo erede o avente causa, di ulteriormente rappresentare o eseguire l'opera dopo una prima rappresentazione od esecuzione od un primo ciclo di rappresentazioni od esecuzioni, l'autore, i suoi eredi o aventi causa, che dimostrino la colpa del cessionario, hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto con le conseguenze di cui al terzo comma di questo articolo ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge, salvo quella relativa ai termini massimi legali di cui all'art. 39, si applicano anche alle opere che hanno formato oggetto di contratto di cessione anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

L'Autorità giudiziaria potrà però sempre accordare la dilazione prevista dall'art. 44, se richiesta dal convenuto.

Art. 4.

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge davanti alla Magistratura del lavoro, a norma dell'art. 44, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo modificato dalla legge 17 gennaio 1929, n. 20, sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria secondo le norme ordinarie di procedura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 gennaio 1934, n. 479.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di Paesi a valuta deprezzata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di Paesi a valuta deprezzata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decrtei del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1934.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Veduto il decreto Ministeriale 4 aprile 1933, col quale fu autorizzata la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni;

Considerato che i buoni emessi in virtù di tale decreto Ministeriale 4 aprile 1933 sono d'imminente scadenza;

Determina:

Articolo unico.

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni, corrispon-

dente a quello autorizzato col decreto Ministeriale 4 aprile 1933, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedente rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 3,50 per cento annuo anticipato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6116)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1934.

Riduzione da L. 3,50 a L. 2,50 della quota fissa di tassa in abbonamento per ogni tonnellata di zolfo esportato dalla Sicilia o prodotto nel continente.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, che dà al Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, la facoltà di determinare periodicamente una quota fissa di tassa da riscuotersi per ogni tonnellata di zolfo esportato dalla Sicilia o prodotto nel continente;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge sopracitato, col quale la quota fissa di tassa è stata stabilita in L. 3,50 per tonnellata di zolfo per un periodo di tre mesi dall'entrata in vigore del Regio decreto medesimo;

Visto il decreto interministeriale 15 febbraio 1933, col quale la quota fissa di tassa è stata confermata in L. 3,50 per tonnellata per il periodo posteriore alla scadenza del trimestre suddetto;

Ritenuta la necessità di variare la detta quota fissa di tassa in rapporto alla variazione intervenuta nei prezzi dello zolfo;

Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e fino a nuove disposizioni, la quota fissa di tassa di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 22 settembre 1932 è stabilita nella misura di L. 2,50 per ogni tonnellata di zolfo greggio o lavorato esportato dalla Sicilia o spedito nel continente anche dal Consorzio in liquidazione e per ogni tonnellata di zolfo greggio prodotto nel continente.

Roma, addì 22 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6115)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 8 marzo 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al sig. Niko [illegible], console generale di Jugoslavia a Fiume.

(6112)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli in Udine.

Con Regio decreto 15 febbraio 1934, sono state approvate le modificazioni apportate allo statuto del Consorzio delle cooperative di produzione e lavoro del Friuli, con sede in Udine.

(6111)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 3 posti di vice segretario nel ruolo del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 32, comma *c*) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 gennaio 1934-XII, numero 631/203, registrato alla Corte dei conti il 31 detto mese, al registro n. 1, pagina n. 266, col quale è stato indetto un concorso per esami a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la riserva inserita nell'art. 6, penultimo capoverso, del decreto Ministeriale suddetto, consistente nella disposizione di far luogo, con apposito provvedimento, alla indicazione dei giorni nei quali dovranno svolgersi le prove scritte di esame per il concorso di che trattasi;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, verranno effettuate nei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno 1934-XII.

Roma, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6117)

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di ispettore tecnico nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 32, comma *c*) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 gennaio 1934-XII, numero 632/603, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio detto, al registro n. 1, pagina n. 267, con il quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili;

Vista la riserva contenuta nell'art. 6, penultimo capoverso, del decreto Ministeriale suddetto, consistente nella disposizione di stabilire con apposito provvedimento, i giorni nei quali dovranno svolgersi le prove scritte di esame per il concorso di che trattasi;

Decreta:

Le prove scritte di esame per il concorso a 10 posti di ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, verranno effettuate nei giorni 23, 24, 25 e 26 aprile 1934-XII.

Roma, addì 9 marzo 1934 - Anno XII

Il Ministro: CIANO.

(6118)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.